

N. R.G. 30926/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Grado di appello iscritta al n. r.g. 30926/2020 promossa da:

COMUNE DI in persona del Sindaco pro-tempore
rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in data 02.04.2019 Repertorio n. 54011 –
Raccolta n. 23881 - Notaio Dott. del Collegio Notarile di dagli avv.ti
Antonello Mandarano (c.f. MNDNNL65H15E919Y), Antonella Fraschini (c.f. FRSNNL55E46F205Z),
Paola Maria Ceccoli (c.f. CCC PMR 54M58 F205O) e Paolo Radaelli (c.f. RDLPLA65C09F205Z),
presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso gli Uffici
dell'Avvocatura Comunale,

APPELLANTE

contro

rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo
Ceccarelli (c.f. CCCJCP88L05F205E) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo in Milano, via Castel Morrone n.30 (casella posta certificata:
jacopo.ceccarelli@milano.pecavvocati.it).

APPELLATO

Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni e note autorizzate.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di ha chiesto l'integrale riforma della
sentenza n. 12054/19 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 09.12.2019, con cui è stato
disposto l'annullamento dell'ingiunzione n. di euro 10.147,00, notificata

in data 23.7.2018, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazioni a norme del codice della strada.

In primo grado l'originario opponente con citazione notificata in data 26.7.2018, proposta ex art. 32 d lgs 150/2011 e 617 cpc, aveva contestato la illegittimità della ingiunzione della quale chiedeva dichiararsi la illegittimità/inefficacia/nullità allegando di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali contenenti le infrazioni del codice della strada costituenti il presupposto della ingiunzione; di non avere mai ricevuto alcun avviso bonario di pagamento; che l'ingiunzione era generica e non permetteva all'opponente l'individuazione degli atti presupposto; che erano stati calcolati illegittimamente maggiorazioni semestrali nella misura del 10%.

Il Comune di , nel costituirsi, aveva chiesto il rigetto della opposizione eccependo preliminarmente la inammissibilità della opposizione atteso che, nel momento in cui si fanno valere vizi di notifica dei verbali di accertamento, lo strumento da utilizzare è il ricorso ex art. 7 d lvo 150/2011 e non l'opposizione ex art 32; quanto ai vizi propri della ingiunzione osservava che essa era sufficientemente motivata contenendo i numeri dei verbali di accertamento e la data di notifica degli stessi e che legittimamente erano state applicate le maggiorazioni ex art. 27 legge 89/81; aveva quindi rilevato come tutti i verbali erano stati regolarmente notificati al trasgressore con consegna al portiere all'indirizzo di residenza e che non vi era alcun obbligo sanzionato con nullità per la omissione della notificazione dell'avviso bonario di pagamento.

Il Giudice di pace ha accolto l'opposizione rilevando la nullità della notifica per non avere l'ufficiale postale dato compiutamente atto della mancanza delle persone (destinatario e familiari) cui la notifica deve essere rivolta in via preliminare.

Con l'odierno appello il Comune ha dedotto:

l'erroneità della statuizione nel merito del Giudice di pace essendo invece la opposizione ex art. 32 d lgs 150/2011 inammissibile dovendosi esperire il ricorso ex art. 7 d lvo 150/2011, ricorso tardivo essendo stato proposto ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica degli originari verbali;

l'erroneità della motivazione in ordine alla valutazione di irregolarità della notifica al portiere essendo stato negli avvisi relativi a tutti i verbali barrata la casella che attesta che la consegna al portiere è effettuata in assenza del destinatario e delle persone abilitate.

L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di respingere l'opposizione proposta dal Sig. avverso l'ingiunzione di pagamento n. :

e la conferma le sanzioni nella misura per legge dovuta, con condanna alla restituzione delle somme pagate dal Comune.

Si è costituito il Sig. _____ che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.

L'appellato ha dedotto:

l'ammissibilità l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto notificato tempestivamente al Comune di _____ nell'ambito di un giudizio promosso sia ex art. 32, d.lgs. 150/2011 sia ex art. 617 c.p.c.; nello specifico il Sig. _____ ha ricevuto in data 23.07.2018

l'ingiunzione di pagamento opposta ed ha impugnato tempestivamente la suddetta con atto di citazione notificato al Comune di Milano in data 26.07.2018;

nel merito, l'omessa prova da parte del Comune di _____ della regolare notificazione dei verbali presupposti dell'ingiunzione opposta; nello specifico le contravvenzioni risultano infatti notificate ad un soggetto la cui identità risulta sconosciuta, in quanto illeggibile; inoltre non è specificamente indicata, nell'avviso di ricevimento, la ragione per la quale l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica; in fine, il Comune di _____ non ha provato l'effettiva ricezione da parte del Sig. _____ della raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

Per quanto sopradetto, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'atto di citazione proposto dal Comune di _____ e la conferma della Sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 12054/19.

All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 24.5.2022 e in tale sede trattenuta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 cpc

L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Il Giudice di Pace, pur non avendo esaminato espressamente il tema della ammissibilità della opposizione, ha correttamente esaminato il merito della stessa alla luce della sua proposizione seppure con atto di citazione a mente dell'art. 32 d lvo 150/2011 anche ex art. 617 cpc e comunque utilizzando uno strumento (la citazione) che nella specie risulta contenere tutte le caratteristiche del ricorso ed anche risulta depositata e notificata nel termine di legge (30 giorni dalla notifica della ingiunzione – e non già della asserita notifica dei verbali di accertamento).

Indipendentemente dalla modalità concreta dell'atto introduttivo prescelto dalla parte, spetta al Tribunale qualificare l'opposizione e verificare, in concreto ed in ossequio al principio della salvezza degli effetti dell'atto, la sussistenza dei presupposti dell'atto impugnatorio altrimenti conforme alla legge.

Nel caso di specie l'opposizione va qualificata ricorso ex art. 7 d lgs 150/2011 nella parte in cui contesta la legittimità della ingiunzione per omessa/nulla notifica dei verbali (cfr Cass SSUU n.

22080/2017) ed opposizione ex art. 617 cpc per quanto attiene ai vizi propri della ingiunzione (difetto di motivazione).

Poiché risulta rispettato sia il termine di 30 giorni sia quello di 20 giorni tra proposizione della opposizione (notifica e deposito) e la notifica della ingiunzione correttamente il Giudice di pace è entrato nel merito della contestazione.

Quanto alla questione in ordine alla notifica dei verbali di accertamento il Tribunale rileva che il Giudice di pace ha sviluppato la sua motivazione tutta nel senso della valutazione della correttezza o meno delle notifica al portiere senza che sia dato atto della precedente attività di verifica della presenza o meno del destinatario e/o delle persone abilitate secondo uno schema di progressione sequenziale preferenziale.

Tuttavia tale ricostruzione presuppone l'individuazione certa della qualifica della persona cui l'atto sia stato consegnato, pur all'indirizzo di residenza del destinatario, come portiere.

La lettura degli avvisi di ricevimento (tutti acquisiti agli atti avendo il Comune depositato il proprio fascicolo di primo grado) dà invece conto di come sia del tutto incerta la qualifica del ricevente l'atto atteso che essa è riportata, scritta a mano con caratteri illeggibili e comunque non interpretabili chiaramente come "portiere".

Tale incertezza non consente dunque di procedere alla verifica della regolarità della notifica che il notificante ha eseguito, pur barrando la casella relativa alla consegna a persona diversa dal destinatario (che potrebbe essere oltre che il portiere un vicino di casa delegato) né consente alla parte opponente di superare con adeguata prova la presunzione di conoscenza legata alla speciale qualità del ricevente in assenza di una individuazione specifica di qualità. L'incertezza accertata non consente infatti di prospettare coperta dalla efficacia di prova ex art. 2700 cc l'attestazione effettuata dall'ufficiale postale.

In conclusione, il Comune di _____, non risulta avere assolto l'onere della prova della rituale notifica dell'atto presupposto, allegando prova documentale inidonea a dimostrare se il notificatore abbia eseguito la notifica a persona qualificabile come portiere.

Le menzionate carenze rendono invalida la notifica dei verbali di cui sopra e conseguentemente rendono invalido l'atto impugnato.

Seppure dunque per motivi differenti da quelli ritenuti dal Giudice di pace la originaria opposizione va accolta e l'odierno appello respinto (dovendosi considerare assorbite le restanti eccezioni /contestazioni).

Alla luce delle diverse considerazioni che hanno portato all'accoglimento della originaria opposizione, si stima equo disporre la compensazione delle spese relative al presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:

rigetta l'appello proposto dal Comune di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 12054/19 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 9 dicembre 2019;
spese compensate.

Milano, 2 novembre 2022

Il Giudice
dott. Valentina Boroni